



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N° 02 DEL 08/01/2018

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave e piselli.=

IL SINDACO

PREMESSO CHE con nota prot. n°7930 del 14.12.2017 l'ASP di Messina Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Patti chiarisce che, richiamata la Circolare del Ministero della Salute del 16/07/2008, nei soggetti affetti da deficit G6CPD (favismo) possono verificarsi “ *con un meccanismo non del tutto chiarito, crisi emolitiche collegate all'ingestione di sostanze presenti nelle fave, in particolare beta glucosidi della pirimidina vicina e convicina. Tali sostanze sono presenti nei cotiledoni della fava, ma non nei fiori e non sono volatili. Tuttavia l'inalazione di polline dei campi di fave in fiore può provocare malessere nei soggetti affetti da deficit di G6CPD (favismo) sebbene non ci siano prove sufficienti a correlare l'inalazione di polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche delle crisi emolitiche. La stessa nota del Ministro della salute conclude che gli elementi acquisiti relativi alla valutazione del rischio non depongono a favore della proposizionalità di misure volte a vietare la coltivazione di fave, piselli o fagiolini nelle vicinanze dell'abitazione di persone affetti da deficit di G6PD”;*

CHE, pertanto, lo stesso Dipartimento di prevenzione, a scopo cautelare ritiene necessari provvedimenti volti ad evitare la coltivazione di fave e piselli per tutelare la salute dei soggetti affetti da favismo nel raggio di 300 metri dall'abitazione degli stessi;

CHE nel territorio comunale risiedono dei minori affetti da favismo come da comunicazione agli atti;

INDIVIDUATE le aree interessate da tale divieto;

RITENUTO che si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire e tutelare la salute dei cittadini affetti da favismo;

VISTO l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

RICHIAMATO l'O.E.E.J.L. vigente nella Regione Sicilia;

ORDINA

per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati:

IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI entro un raggio di m 300 dall'abitazione dei soggetti affetti da favismo al fine di tutelare la salute degli stessi, nelle seguenti aree:

C/da Laurello del Comune di Montagnareale nell'area dell'abitazione di residenza dei richiedenti;

nella zona del plesso scolastico Istituto Comprensivo n. 3 Lombardo Radici Via San Sebastiano frequentato dai figli minori.



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Nel caso di coltivazioni già attivate entro l'ambito di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.

In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di Polizia municipale e/o il servizio per l'Igiene e sanità pubblica della ASP di Messina competenti – anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

ORDINA INOLTRE

La segnalazione nelle zone non soggette a divieto di tutto il territorio comunale, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo COLTIVAZIONE E/O VENDITA DI FAVE”.

In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della sopra citata richiesta, la Polizia municipale e/o la ASP di Messina, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.

Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

DISPONE

Per il seguito e per quanto di competenza, di notificare la presente ordinanza:

- All'Asp Messina Dipartimento di prevenzione distretto di Patti;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Montagnareale e alle forze dell'ordine preposte;
- A tutte le attività commerciali esercenti nel territorio del Comune di Montagnareale;
- All'Istituto Comprensivo n. 3 Lombardo Radici via San Sebastiano Montagnareale .



IL SINDACO
Anna Sidoti